



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - *copia* -

n° 80

del 19 aprile 2021

OGGETTO: "Contribuzione a carico delle famiglie per i servizi di mensa e trasporto scolastico anno 2021. Determinazione tariffe e agevolazioni".

L'anno *duemilaventuno* il giorno *diciannove* del mese di *aprile* alle ore *15:50* nella sala delle adunanze della *Sede Comunale*, si è riunita la *Giunta Comunale* convocata nelle forme di Legge.

Presiede l'adunanza il *Sig. Giovanni Caporaso* nella sua qualità di *Sindaco* e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti *Sigg.:*

			Presenti	Assenti
1	Caporaso	Giovanni	<i>Sindaco</i>	<i>Si</i>
2	Fuschini	Vincenzo	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>
3	Bisesto	Piervincenzo	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>
4	Alfano	Maria Ausilia	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>
5	Di Mezza	Filomena	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>
			Totale	n° 5
				n° 0

Assiste il Segretario Generale *Dott. Renato Iadanza*, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione allegata, recante all'oggetto:

“Contribuzione a carico delle famiglie per i servizi di mensa e trasporto scolastico anno 2021. Determinazione tariffe e agevolazioni”.

Dato Atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini legge;

DELIBERA

- **di approvare** in ogni sua parte la proposta di deliberazione allegata che in questa sede si intende integralmente riportata.

LA GIUNTA

Con successiva distinta unanime votazione espressa nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

CITTÀ DI TELESE TERME

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Contribuzione a carico delle famiglie per i servizi di mensa e trasporto scolastico anno 2021. Determinazione tariffe e agevolazioni.

L'Assessore Delegato

Premesso che:


- l'art. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dispone che le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi;
- l'art. 45 del medesimo D.P.R. dispone che le funzioni amministrative indicate nel precedente art. 42 sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;
- tra le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, rientrano anche il trasporto scolastico degli alunni e la refezione scolastica;
- il servizio di trasporto scolastico, il quale non rientra tra i servizi a domanda individuale di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983, è comunque assoggettato a contribuzione da parte delle famiglie;

Premesso, altresì, che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 1983 ha provveduto all'individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
- il medesimo Decreto ministeriale specifica che per "Servizi a domanda individuale" devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'Ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
- l'art. 3, comma 1, del Decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, dispone che, ai fini della gestione dei servizi pubblici locali a domanda individuale, le Province, i Comuni ed i loro Consorzi e le Comunità Montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato;
- il comma 2 aggiunge che, in attesa di un'organica disciplina della materia, gli Enti, con la deliberazione del bilancio, procedono alla revisione generale delle tariffe e dei contributi vigenti ed alla loro istituzione per i servizi erogati a titolo gratuito o di nuova istituzione;
- il comma 7 del medesimo articolo precisa che fanno eccezione al predetto obbligo: a) i servizi gratuiti per legge; b) i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap; c) nonché i servizi per i quali le vigenti norme prevedano la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;

Rilevato che:

- l'art. 6, co. 1, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dispone che le Province, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e



comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate;

il comma 2 del medesimo articolo prescrive che con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni;

il comma 4 dell'art. 6 precisa che l'individuazione dei costi di ciascun servizio deve essere fatta includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, e per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;


- infine, il comma 7 ribadisce che restano ferme le eccezioni stabilite con l'articolo 3 del Decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51;

Premesso che:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), prevedendo che il Consiglio comunale ha competenza limitatamente all'istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, rimette alla competenza della Giunta comunale la concreta determinazione delle aliquote e delle tariffe;
- il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recita testualmente che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007), pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006, prescrive che *"gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che occorre allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Preso atto che:

- l'art. 106 del Decreto legge 18 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti locali di cui al citato art. 151, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18.01.2021, è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti locali dal 31 gennaio 2021 al



31 marzo 2021 e, per l'effetto, è stato autorizzato per gli Enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; successivamente, l'art. 30, co. 4, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha differito ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali al 30 aprile 2021;

Richiamato l'articolo 20, comma 2, lettera f), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il quale il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale rappresenta uno dei dieci criteri di virtuosità sulla base dei quali, a decorrere dal 2014, verrà differenziato il concorso degli Enti locali agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica attraverso il patto di stabilità interno;

Dato atto che ai sensi dell'art. 243, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni non deficitari non hanno l'obbligo della copertura in misura non inferiore al 36 per cento dei costi dei servizi a domanda individuale;

Dato atto, altresì, che questo Ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria, per cui non è tenuto al rispetto del precitato parametro di copertura minimo dei costi;

Preso atto che:

- l'art. 3, comma 2, del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, consente la riduzione o l'azzeramento della quota di contribuzione corrisposta dalle famiglie per i servizi di trasporto scolastico rispetto ai costi sostenuti dall'Ente locale per l'erogazione del servizio, in relazione alle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
- il medesimo art. 3, co. 2, del D.L. n. 126/2019 precisa che resta fermo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, che testualmente recita al comma 2: *"Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati"*;

Preso atto che il servizio di trasporto scolastico non rientra nel novero dei servizi a domanda individuale di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 1983 e, pertanto, esso non è soggetto all'obbligo di rispetto della percentuale minima di copertura dei relativi costi di gestione con i proventi tariffari sancito dal combinato disposto dell'art. 243 e dell'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 9 dicembre 2019, con la quale sono state approvate le quote di contribuzione a carico delle famiglie e le agevolazioni per i servizi scolastici per l'anno finanziario 2020;

Considerato che il costo a carico dell'Ente del servizio trasporto scolastico è pressoché stabile, mentre per il servizio di refezione scolastica si è registrato, nell'ultimo esercizio finanziario, un notevole aumento del costo a carico dell'Ente, essendo aumentata l'utenza esente o parzialmente esente, secondo i criteri definiti dall'Amministrazione (il costo unitario del servizio è rimasto stabile ed il contratto è stato aggiudicato fino al termine dell'Anno scolastico 2020-2021);

Ritenuto di ridefinire le contribuzioni da parte delle famiglie per il servizio di refezione scolastica e il servizio di trasporto scolastico, nonché le relative agevolazioni e riduzioni per l'esercizio 2021;

Ritenuto opportuno determinare le tariffe per la fruizione del servizio di trasporto scolastico e del servizio di refezione scolastica per l'esercizio 2021, prevedendo una diversa quantificazione delle tariffe e la suddivisione dell'utenza in un maggior numero di fasce di contribuzione connesse a parametri reddituali al fine di garantire una maggiore equità e progressività nell'applicazione delle tariffe di contribuzione ai costi di tali servizi;

Ritenuto opportuno che, visti l'imminente termine dell'Anno scolastico 2020/2021 e la discontinuità con la quale i servizi di trasporto scolastico e di refezione scolastica sono stati svolti negli ultimi mesi a causa delle limitazioni connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le nuove tariffe per la fruizione del servizio di trasporto scolastico e del servizio di refezione scolastica per l'esercizio 2021, fissate con il presente atto deliberativo, decorrano dal momento dell'avvio dei rispettivi servizi all'inizio dell'Anno scolastico 2021/2022;

Rilevato che, in relazione al presente provvedimento e ai fini della formulazione dei prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui al combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, i Responsabili delle Aree competenti hanno verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione, anche potenziale, di conflitto di interesse sia di diritto che di fatto;

Atteso che le motivazioni espresse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Acquisiti preliminarmente con riferimento alla proposta della presente deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Affari Generali dott. Antonio GIAQUINTO e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario dott.ssa Maria Libera VEGLIANTE, resi ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 1983;
- il Decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55;

PROPONE

1. **di recepire** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di stabilire** per l'anno 2021 le tariffe e le contribuzioni a carico delle famiglie per i servizi di refezione scolastica e di trasporto scolastico come di seguito specificato:

Servizio di MENSA SCOLASTICA

<i>Importo contribuzione a carico delle famiglie.</i>	<i>Attestazione ISEE in corso di validità</i>	<i>Requisiti aggiuntivi</i>
---	---	-----------------------------

€ 0,00	ISEE da € 0,00 a € 5.000,00	Residenza in Telese Terme (*)
€ 2,50	ISEE da € 5.000,01 a € 15.000,00	
€ 3,00	ISEE da € 15.000,01 a € 20.000,00	
€ 3,50	ISEE da € 20.000,01 a € 25.000,00	
€ 4,00	ISEE superiore ad € 25.000,00 e per i non residenti	

(*) o nelle zone limitrofe C/da Bagni, Via Seneta, C/da S. Aniello.
Per il **Micro-Nido** gli importi suindicati sono ridotti del 10%.

Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO

Importo contribuzione a carico delle famiglie.	Attestazione ISEE in corso di validità	Requisiti aggiuntivi
€ 0,00	ISEE da € 0,00 a € 1.500,00	Residenza in Telese Terme (*)
€ 19,00 Solo A o R € 14,00	ISEE da € 1.500,01 a € 5.000,00	
€ 21,00 Solo A o R € 15,00	ISEE da € 5.000,01 a € 15.000,00	
€ 23,00 Solo A o R € 16,00	ISEE da € 15.000,01 a € 25.000,00	
€ 25,00 Solo A o R € 18,00	ISEE superiore ad € 25.000,00 e per i non residenti	

(*) o nelle zone limitrofe C/da Bagni, Via Seneta, C/da S. Aniello

Esenzioni dalla contribuzione in favore dei:


- ✓ residenti con ISEE inferiore ad € 5.000,00 per la mensa scolastica e fino ad € 1.500,00 per il trasporto scolastico;
- ✓ alunni diversamente abili accertati da verbali della Commissione Medica Invalidi Civili della ASL;
- ✓ alunni appartenenti a nuclei familiari in situazioni di grave disagio supportata da relazione dettagliata dei servizi sociali.

Benefici per le famiglie numerose:

- ✓ Per il servizio di mensa; una riduzione del 15% per i pasti dal 3° figlio in poi che fruisce del servizio;
- ✓ Per il servizio di trasporto scolastico: uno sconto di € 10,00 sul totale mensile per le famiglie con tre figli che utilizzano il servizio di trasporto scolastico e che non godono di esenzione ad altro titolo.

I figli che viaggiano oltre il terzo fruiscono del servizio gratuitamente.

3. **di dare atto** che, visti l'imminente termine dell'Anno scolastico 2020/2021 e la discontinuità con la quale il servizio di trasporto scolastico e il servizio di refezione scolastica sono stati svolti negli ultimi mesi a causa delle limitazioni connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le nuove tariffe per la fruizione del servizio di trasporto scolastico e del servizio di refezione scolastica per l'esercizio 2021, fissate con il presente atto deliberativo, decorrano dal momento dell'avvio dei rispettivi servizi all'inizio dell'Anno scolastico 2021/2022;

- 
4. *di demandare* al Responsabile dell'Area Affari Generali l'adozione di tutti gli adempimenti successivi e consequenziali all'approvazione del presente atto deliberativo;
 5. *di dare atto* che il gettito stimato per il 2021, derivante dalla predetta quantificazione delle tariffe dei servizi di trasporto scolastico e di refezione scolastica, consente di garantire per l'anno 2021 una percentuale di copertura dei costi dei rispettivi servizi con i relativi proventi tariffari conforme alle prescrizioni legislative;
 6. *di dare atto* che comunque il Comune di Telesse Terme, non trovandosi in situazione di deficiarietà o in condizione di dissesto finanziario, non è obbligato a rispettare la misura minima del 36 per cento di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000;
 7. *di dichiarare*, con separata e successiva votazione, resa nelle forme e nei modi di legge, l'atto deliberativo immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto con il presente atto deliberativo.-

L'Assessore Delegato

(*Filomena Di Mezza*)





CITTÀ DI TELESE TERME

PARERI

(d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, art. 49)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

"Contribuzione a carico delle famiglie per i servizi di mensa e trasporto scolastico anno 2021. Determinazione tariffe e agevolazioni".

- È regolare sotto il profilo tecnico.
- Non è regolare sotto il profilo tecnico.


Li 19.04.2021

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
(Antonio Giaquinto)

Parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

- È regolare sotto il profilo contabile.
- Non è regolare sotto il profilo contabile.
- Ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del d.lgs. 267/2000 non viene richiesto il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Li 19/04/2021



Responsabile del Servizio Finanziario
(Maria Libera Vegliante)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Caporaso


IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Iadanza Renato

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

16 GIU. 2021

Li



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Renato Iadanza)

Renato Iadanza

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Artt. 124 e 125 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

16 GIU. 2021

Li

IL SEGRETARIO GENERALE.
F.to Dott. Renato Iadanza

=====

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs 18.08.2000, n. 267, perché:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. 267/2000);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000);

16 GIU. 2021

Li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Renato Iadanza